

51 3 18/02/2016

STATUTO

“CENTRO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ APS”

il Funzionario (*)
Domenico Orecchio
*Firma su delega del Direttore Provinciale
Ernesto Carbone

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, SEDE LEGALE, DURATA

1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'associazione denominata “Centro europeo di solidarietà APS” (di seguito, “Associazione”).

1.2 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e si ispira a principi di democraticità, uguaglianza, partecipazione, trasparenza, inclusione e solidarietà.

1.3 L'Associazione intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione “Associazioni di Promozione Sociale (APS)”. Con l'iscrizione al RUNTS l'Associazione acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico le indicazioni previste dalla normativa vigente.

1.4 La sede legale è in Vibo Valentia (VV), Via Cancelli Rosso n. 84. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria. Il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea straordinaria con modifica statutaria.

1.5 L'Associazione può istituire sedi operative, sezioni, delegazioni, uffici e presidi, in Italia e all'estero, con delibera del Consiglio Direttivo.

1.6 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE – ATTIVITÀ DIVERSE – VOLONTARI E LAVORATORI

2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

2.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio, i proventi e le entrate sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il perseguimento delle finalità.

2.3 Ai fini del presente statuto, l'Associazione potrà svolgere (nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente) tutte le attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, e in particolare:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;

- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché tutela degli animali e prevenzione del randagismo (nei limiti di legge);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione del volontariato e delle attività di interesse generale;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo;
- o) commercio equo e solidale;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di persone in condizioni di svantaggio o di fragilità;
- q) alloggio sociale e attività di carattere residenziale temporaneo dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o beni di prima necessità o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti; promozione delle pari opportunità; iniziative di aiuto reciproco;
- x) cura di procedure di adozione internazionale (nei limiti e secondo le condizioni di legge);
- y) protezione civile (nei limiti e secondo le condizioni di legge);
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.

2.4 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e della normativa attuativa vigente.

2.5 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative.

2.6 L'Associazione svolge la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2.7 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità. In ogni caso, in quanto APS, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari oppure al 5% del numero degli associati.

Art. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE



3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.

3.2 Per il perseguimento dei propri scopi e lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi e liberalità di enti pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti;
- d) proventi derivanti da attività di interesse generale;
- e) proventi derivanti da attività diverse, nei limiti di legge;
- f) proventi da raccolte fondi;
- g) ogni altra entrata consentita dalla normativa vigente.

3.3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3.4 I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3.5 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa.

Art. 4

SOCI: REQUISITI, AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI

4.1 Possono essere associati tutti coloro che condividano finalità e principi dell'Associazione e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve avere almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno; trascorso tale termine l'Associazione deve chiedere l'iscrizione in altra sezione del RUNTS, se possibile e secondo legge.

4.2 L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. È tenuto a cura del Consiglio Direttivo il libro degli associati.

4.3 Chi intende aderire presenta domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e impegnandosi ad osservare statuto e regolamenti.

4.4 Il Consiglio Direttivo delibera entro sessanta giorni sulle domande di ammissione. In caso di rigetto, la decisione deve essere motivata e comunicata all'interessato, il quale può chiedere entro sessanta giorni che si pronunci l'Assemblea, che decide alla prima convocazione utile.

4.5 La qualifica di associato è personale e non trasferibile per alcun motivo o titolo. Le quote associative e ogni altro contributo versato non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili.

4.6 Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e doveri. In particolare hanno diritto di:

a) partecipare alle attività associative;

b) votare in Assemblea (principio del voto singolo);

c) candidarsi alle cariche sociali, se maggiorenni;

d) esaminare i libri sociali previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente l'esame entro 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali; eventuali copie sono a spese del richiedente.

4.7 Gli associati hanno il dovere di osservare lo statuto e i regolamenti, rispettare le deliberazioni degli organi sociali e versare le quote associative.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione.

5.2 Il socio può recedere in qualsiasi momento comunicando per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà. Resta dovuta la quota per l'anno in corso.

5.3 Il socio decade automaticamente qualora non versi la quota associativa annuale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e comunque dopo formale sollecito.

5.4 In caso di gravi violazioni delle regole associative o dei principi e valori dell'Associazione, il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, che può proporre ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione. L'Assemblea decide alla prima convocazione utile.

5.5 In ogni caso di perdita della qualifica, il socio è cancellato senza indugio dal libro degli associati.

5.6 La perdita della qualifica non attribuisce alcun diritto alla restituzione di quote o contributi versati.

Art. 6

OBBLIGHI ASSICURATIVI – VOLONTARI

6.1 L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6.2 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

6.3 L'attività del volontario è personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neppure indiretti. È vietata ogni forma di retribuzione. Sono ammessi esclusivamente rimborsi spese nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e deliberate dal Consiglio Direttivo.

si



Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE – LIBRI SOCIALI – RIUNIONI A DISTANZA

7.1 L'ordinamento interno si fonda sui principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sono elettive.

7.2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la legge ne renda obbligatoria la nomina o qualora l'Assemblea lo deliberi;
- e) il Revisore legale, nei casi in cui la legge ne renda obbligatoria la nomina o qualora l'Assemblea lo deliberi.

7.3 Gli organi sociali possono riunirsi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano garantiti identificazione dei partecipanti, possibilità di intervento, regolarità della discussione e del voto, e sia redatto verbale.

7.4 L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- d) libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) libro delle adunanze e deliberazioni dell'eventuale Organo di controllo.

Art. 8

ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE, QUORUM, DELEGHE, COMPETENZE

8.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

8.2 È composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote.

8.3 È convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente; in subordine, dal consigliere più anziano.

8.4 Deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio. È inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

8.5 La convocazione avviene mediante avviso scritto (anche e-mail o PEC) e/o affissione in bacheca presso la sede associativa, almeno 15 giorni prima della data fissata, con indicazione di data, ora, luogo, ordine del giorno e seconda convocazione. La seconda convocazione non può tenersi prima di 24 ore dalla prima.

8.6 In Assemblea ciascun socio ha un voto (voto singolo). Il socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Ciascun socio può ricevere al massimo 3 deleghe; se gli associati sono almeno 500, il massimo è 5 deleghe.

8.7 I componenti del Consiglio Direttivo non votano nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, nei limiti consentiti dalla legge.

8.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente; in subordine, dal consigliere più anziano o da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente nomina tra i soci un Segretario verbalizzante.

8.9 L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

8.10 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.

8.11 Per le modifiche statutarie: in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un quarto. In entrambi i casi, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, salvo diverse previsioni inderogabili di legge.

8.12 Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8.13 Competenze dell'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo;
- c) determina gli indirizzi dell'attività e delibera su regolamenti e loro modifiche;
- d) nomina e revoca, se del caso, l'Organo di controllo e/o il Revisore legale;
- e) delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità;
- f) individua, nei limiti di legge, le attività diverse eventualmente esercitabili;
- g) delibera su ogni altra materia riservata dalla legge o posta all'ordine del giorno.

8.14 Competenze dell'Assemblea straordinaria:

- a) modifica dello statuto;
- b) trasformazione, fusione o scissione, se ammesse dalla legge;
- c) scioglimento e devoluzione del patrimonio;
- d) trasferimento della sede legale in altro Comune;

e) altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'attività associativa.

9.2 È composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c., per quanto compatibili.

9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni; i componenti sono rieleggibili.

9.4 Entro 15 giorni dall'elezione, il Consiglio Direttivo si riunisce e nomina tra i propri componenti il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

9.5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, che cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Per compiti specifici la rappresentanza può essere attribuita ad altri consiglieri designati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

9.6 In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima riunione utile.

9.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei consiglieri ne richiedano la convocazione.

9.8 Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9.9 Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria. In particolare:

- a) redige annualmente e presenta all'Assemblea il bilancio;
- b) fissa le quote associative;
- c) delibera spese ordinarie e straordinarie;
- d) delibera attività e servizi istituzionali e, nei limiti di legge, attività diverse;
- e) decide su eventuale personale e collaborazioni;
- f) predispone un piano programmatico delle attività;
- g) elabora proposte di regolamenti e di modifica statutaria;
- h) istituisce commissioni e nomina rappresentanti;
- i) nomina delegati (anche esterni al Consiglio) per funzioni specifiche;
- l) delibera sull'ammissione dei nuovi soci e sull'eventuale esclusione;
- m) cura gli adempimenti verso RUNTS e ogni adempimento di legge.

9.10 Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto eventualmente previsto per l'Organo di controllo o per il Revisore legale, e salvo rimborso delle spese documentate e previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

9.11 Il Consiglio Direttivo tiene un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

10.1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsiasi causa, della metà più uno dei componenti; fino a tale limite possono subentrare, in ordine, i primi dei non eletti, ove previsti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea.

10.2 In tali ipotesi il Presidente o, in caso di impedimento o vacanza, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, convoca entro 15 giorni l'Assemblea da tenersi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10.3 Il Presidente decade inoltre per dimissioni, morte o sopravvenuta incapacità. In tali casi il Vicepresidente (o, in subordine, il consigliere più anziano) convoca l'Assemblea secondo i termini del presente articolo, curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 11

SEGRETARIO E TESORIERE

11.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la trascrizione nei libri; conserva la documentazione e supporta il Presidente nell'organizzazione delle attività.

11.2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile, tiene le scritture, cura gli adempimenti fiscali e contabili, predispone con il Consiglio Direttivo il bilancio annuale ed esegue incassi e pagamenti deliberati.

11.3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite alla stessa persona.

Art. 12

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO – TRASPARENZA

12.1 L'anno sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre.

12.2 Entro i primi quattro mesi di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'esercizio precedente per la presentazione all'Assemblea ordinaria.

12.3 Il bilancio è redatto nella forma prevista dalla normativa vigente (rendiconto per cassa ove consentito, ovvero stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione), utilizzando i modelli e i principi contabili applicabili agli ETS e tenendo evidenza delle eventuali attività diverse e della loro secondarietà e strumentalità.

12.4 Nei casi e secondo le soglie previste dalla normativa vigente, l'Associazione redige il bilancio sociale, lo deposita al RUNTS e lo pubblica sul proprio sito internet (se presente) ovvero con altra modalità idonea.

12.5 Nei casi e secondo le soglie previste dalla normativa vigente, l'Associazione assolve gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi ad emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a componenti degli organi sociali, dirigenti e associati.

12.6 Il bilancio di esercizio e gli eventuali rendiconti delle raccolte fondi sono depositati presso il RUNTS nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13.1 Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo, monocratico o collegiale, con i requisiti di legge. All'Organo di controllo può essere riconosciuto un compenso.

13.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento; esercita le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente.

13.3 Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione, ovvero attribuisce la revisione all'Organo di controllo se in possesso dei requisiti.

13.4 L'Organo di controllo, se nominato, tiene un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 14

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

14.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.

14.2 Con le medesime regole sono nominati uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

14.3 In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS che perseguano finalità analoghe o a fini di utilità sociale; in mancanza, a Fondazione Italia Sociale, ove previsto.

Art. 15

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15.1 Ogni controversia tra associati o tra questi e l'Associazione o i suoi organi (salve quelle non compromettibili per legge) è devoluta ad un collegio di tre arbitri: due nominati dalle parti e il terzo di comune accordo; in mancanza, il terzo arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio in relazione alla sede legale dell'Associazione.

15.2 L'arbitrato si svolge secondo diritto, salvo diversa decisione del collegio nei limiti consentiti dalla legge

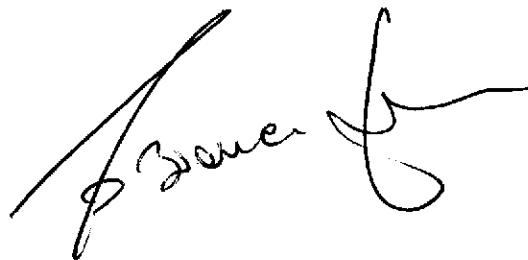
Art. 16

NORME APPLICABILI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE – CONTINUITÀ

16.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice del Terzo Settore e, in subordine e in quanto compatibili, le norme del Libro I del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti.

16.2 Il presente statuto è adottato in adeguamento al D.Lgs. 117/2017 ai fini dell'iscrizione al RUNTS nella sezione APS e sostituisce integralmente ogni precedente testo statutario incompatibile.

16.3 Clausola di continuità: l'Associazione mantiene continuità giuridica e il medesimo codice fiscale 01942960798. L'Associazione è stata costituita in data 13/12/1993 ed era già denominata "ASSOCIAZIONE DI MUSICA E SPETTACOLO TONY GRECO; CENTRO NAZIONALE DI PRODUZIONE MUSICALE PER BAMBINI". Con delibera assembleare è stata assunta la nuova denominazione "Centro europeo di solidarietà APS" ed è stata trasferita la sede legale in Vibo Valentia (VV), Via Cancelli Rosso n. 84xp.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Zucchi", is written over the text of the third paragraph.